

Il controllo mediante l'orologio marcatempo per lo straordinario nella Pubblica Amministrazione non riguarda le scuole

Ci è stato segnalato da diversi delegati RSU che vi sono dirigenti scolastici che pongono problemi in sede di contrattazione di istituto per quanto riguarda il riconoscimento dello straordinario e, persino, dell'intensificazione dando un'errata interpretazione del comma 83 dell'articolo 3 della Finanziaria 2008 che prescrive la rilevazione automatica per il controllo dell'erogazione del lavoro straordinario.

Effettivamente il comma 83 recita: "Le Pubbliche Amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze".

In sostanza, non si possono erogare compensi legati a prestazioni straordinarie se non dopo aver installato gli orologi marcatempo.

Tale misura, tuttavia, non riguarda le scuole dal momento che l'erogazione di compensi accessori nella scuola è regolato dall'art. 88 del CCNL 2006/9.

La misura prevista dal comma 83 si riferisce, come è chiarito dal comma 81 dell'art. 3 della stessa legge Finanziaria 2008, alle somme "finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione". È noto che i fondi unici non sono previsti per l'amministrazione scolastica che invece si avvale dei finanziamenti precisamente previsti dai CCNL del Comparto scuola.

Le risorse finanziarie erogate per lo straordinario, chiarisce ulteriormente il comma 82 dell'art. 3 della Finanziaria, vanno contenute entro il 90 % di quanto speso nel 2007.

Cosa, anche questa, che non riguarda la scuola, per la quale le risorse previste per le attività aggiuntive sono definite dal CCNL e dal contratto integrativo della singola istituzione scolastica.

In altri termini, il comma 83 citato, va letto tenendo conto dei commi 81 e 82. È, quindi, chiaro che ci si riferisce alle Pubbliche Amministrazioni che operano con i fondi unici e non a quelle, come la scuola, dove si opera con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa d'istituto che non può subire variazioni di sorta, essendo costituito da fondi contrattuali.